

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 maggio 2019, n. 698.

L.R. 28 novembre 2003, n. 23 e succ. mod. ed integr. - art. 30 - Bando per l'assegnazione degli alloggi di ERS pubblica relativo all'anno 2019 - Approvazione del modello-tipo di bando.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: "**L.R. 28 novembre 2003, n. 23 e succ. mod. ed integr. - art. 30 - Bando per l'assegnazione degli alloggi di ERS pubblica relativo all'anno 2019 - Approvazione del modello-tipo di bando.**" e la conseguente proposta dell'assessore Giuseppe Chianella;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
- c) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

1) di approvare, ai sensi dell'art. 30, comma 3 della L.R. 28 novembre 2003, n. 23 e succ. mod. ed integr., il modello-tipo di bando per l'assegnazione degli alloggi di ERS pubblica relativo all'anno 2019 così come riportato nell'Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di rinviare a successivo atto del dirigente del Servizio Politiche della casa e riqualificazione urbana l'approvazione del modulo-tipo di domanda nonché la definizione della tempistica di emanazione dei bandi, una volta perfezionata la procedura informatica che consentirà ai Comuni la gestione dei bandi di cui trattasi;

3) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria.

Il vice Presidente

PAPARELLI

(su proposta dell'assessore Chianella)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: **L.R. 28 novembre 2003, n. 23 e succ. mod. ed integr. - art. 30 - Bando per l'assegnazione degli alloggi di ERS pubblica relativo all'anno 2019 - Approvazione del modello-tipo di bando.**

Visto:

— l'art. 30 della L.R. n. 23/03 e succ. mod. ed integr. con il quale si stabilisce che i Comuni debbano assegnare gli alloggi di ERS pubblica mediante l'emanazione di bandi pubblici di concorso, da indire, di norma, biennialmente, entro il 30 settembre;

— il comma 3 del suddetto articolo di legge che prevede in capo alla Giunta regionale l'approvazione del modello-tipo di bando e del modulo-tipo di domanda che i Comuni sono poi tenuti ad utilizzare.

Viste:

— la deliberazione n. 1310 del 14 novembre 2016 con la quale la Giunta regionale ha disposto la sospensione, in tutto il territorio regionale, dei bandi di concorso emanati nel 2016 dai Comuni per l'assegnazione degli alloggi di ERS pubblica nonché la sospensione delle assegnazioni dei medesimi alloggi agli aventi diritto di cui ai bandi comunali 2014;

— la deliberazione n. 114 del 15 febbraio 2017 con la quale la Giunta regionale ha revocato le suddette sospensioni prevedendo, inoltre, l'emanazione di nuovi avvisi da parte dei Comuni entro il 31 marzo 2017;

— la determinazione dirigenziale n. 2099 del 6 marzo 2017 con la quale sono stati approvati lo schema tipo di avviso e il modello tipo di domanda da utilizzare all'uopo;

Dato atto:

— che con leggi regionali n. 6 del 7 giugno 2017, n. 12 del 3 agosto 2017 e n. 8 del 22 ottobre 2018 sono state apportate modifiche ed integrazioni agli articoli 20 e 29 della legge regionale n. 23/03;

— che le modifiche sopra indicate sono state recepite anche con regolamento regionale n. 4 del 20 febbraio 2018 recante *“Modifiche ed integrazioni al regolamento regionale 4 febbraio 2014, n. 1”*;

Preso atto:

— che la maggior parte delle Amministrazioni ha già provveduto ad adeguare i propri regolamenti sulla base delle nuove prescrizioni normative, mentre altre si trovano ancora in fase di elaborazione;

— che, tuttavia, si rende ormai indispensabile non procrastinare oltre l'emanazione dei bandi da parte dei Comuni, tenuto conto del lungo tempo trascorso dai precedenti e della crescente domanda di alloggi a canone sociale che quotidianamente si riscontra nell'attuale fase di crisi economica;

Considerato:

— che si può procedere, pertanto, ad approvare il modello-tipo di bando che i Comuni dovranno utilizzare per l'emanazione degli avvisi di ERS pubblica;

— che, con successivo atto del dirigente del Servizio Politiche della casa e riqualificazione urbana, si provvederà all'approvazione del modulo-tipo di domanda nonché a stabilire la tempistica di emanazione dei bandi, una volta perfezionata la procedura informatica che consentirà ai Comuni la gestione dei bandi stessi;

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

ALLEGATO A)

MODELLO TIPO DI BANDO

COMUNE DI.....
L. R. 28.11. 2003 n.23 E SUCC. MOD. ED INTEGR., ART. 30
BANDO DI CONCORSO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
DEGLI ASPIRANTI ALL'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DEGLI
ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE (ERS) PUBBLICA

1) ALLOGGI DA ASSEGNARE

- n..... di nuova costruzione e/o di recupero ubicati in.....;
- quelli che si renderanno liberi nel periodo di vigenza della graduatoria.

2) NUCLEO FAMILIARE AVENTE DIRITTO ALL'ASSEGNAZIONE

Il nucleo familiare avente diritto all'assegnazione è la famiglia come risultante dai registri dell'anagrafe comunale. I coniugi non legalmente separati, anche se residenti in abitazioni diverse, sono considerati appartenenti allo stesso nucleo familiare. Si considerano legalmente separati coloro che sono in possesso di sentenza o di provvedimento di omologa della separazione emessi in data anteriore a quella della pubblicazione del bando. Non si considera incluso nel nucleo familiare il coniuge residente all'estero anche se non legalmente separato.

3) REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE

Gli aspiranti all'assegnazione in locazione degli alloggi di edilizia residenziale sociale (ERS) pubblica devono essere in possesso dei requisiti soggettivi, previsti dagli articoli 20 e 29 della legge regionale n. 23/2003 e s.m.i., alla data di pubblicazione indicata in calce al presente bando, nonché alla data dell'eventuale assegnazione e devono permanere in costanza di rapporto:

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero condizione di stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) o di stranieri in possesso dei requisiti di cui all'articolo 40, comma 6 dello stesso d.lgs. n. 286/1998;
- b) residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nel bacino di utenza (*) a cui appartiene il Comune che emana il bando, a condizione che le stesse sussistano nell'ambito del territoriale regionale da almeno cinque anni consecutivi;
- c) assenza di procedimenti in corso per l'assegnazione di alloggi presso altri comuni del territorio regionale, assenza di precedenti assegnazioni di alloggi realizzati con contributo pubblico in proprietà immediata o futura e assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi da soggetti pubblici;
- d) non titolarità del diritto di proprietà, comproprietà, usufrutto, uso e abitazione su un alloggio o quota parte di esso, ovunque ubicato sul territorio nazionale, adeguato alle esigenze del nucleo familiare;

(*) Per bacino di utenza si intende il territorio del comune per i bandi comunali ovvero il territorio dell'insieme dei comuni che emanano un bando sovracomunale.

- e) capacità economica del nucleo familiare valutata sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE 2019) di cui alla vigente normativa, non superiore ad euro 12.000,00;
- f) assenza di occupazioni senza titolo di alloggi di ERS pubblica nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda.

I requisiti di cui alle lettere a) e b) devono essere posseduti esclusivamente dal soggetto richiedente l'assegnazione dell'alloggio; i requisiti di cui alle lettere c), d), ad esclusione dei casi previsti dal comma 6 dell'art. 29 della L.R. n. 23/03 e s.m.i., e f) devono essere posseduti da ciascun componente il nucleo familiare, compreso il richiedente.

Ai fini della valutazione del requisito di cui alla lettera b) è considerata:

a) stabile ed esclusiva, l'attività lavorativa svolta dal richiedente nel territorio regionale negli ultimi cinque anni;

b) principale, l'attività lavorativa svolta negli ultimi cinque anni che, dal punto di vista retributivo o temporale di ciascun anno, viene svolta nel territorio regionale nella misura di almeno il sessanta per cento o della retribuzione complessiva o del tempo lavoro.

Ai fini della valutazione del requisito di cui alla lettera d), ad esclusione dei casi previsti dal comma 6 dell'art. 29 della L.R. n. 23/03 e s.m.i., un alloggio si considera adeguato qualora sussistano una o entrambe le seguenti condizioni:

- 1) **consistenza dell'immobile:** viene divisa per sedici la superficie abitativa, al netto dei muri perimetrali e di quelli interni. Dalla suddivisione si ottiene il numero di vani convenzionali. Le eventuali cifre dopo la virgola sono arrotondate per difetto sino a 0,5 o per eccesso al di sopra di 0,5. Il numero ottenuto è rapportato a quello dei componenti il nucleo familiare e l'alloggio si considera adeguato, qualora tale rapporto sia uguale o superiore ai seguenti parametri:
 - 1,5 vani convenzionali per un nucleo familiare di una persona;
 - 2 vani convenzionali per un nucleo familiare di due persone;
 - 2,5 vani convenzionali per un nucleo familiare di tre persone;
 - 3 vani convenzionali per un nucleo familiare di quattro persone;
 - 3,5 vani convenzionali per un nucleo familiare di cinque persone ed oltre.
- 2) **reddito da fabbricati:** Il nucleo familiare non deve avere un reddito da fabbricati annuo complessivo, dichiarato ai fini fiscali, superiore a euro 200,00.

E' in ogni caso adeguato un alloggio accatastato alle categorie A/1, A/8, A/9.

Non possiede il requisito il nucleo familiare proprietario di più alloggi, o quote parti di essi, anche se tutti inadeguati, sia sotto il profilo della consistenza degli immobili che del reddito da fabbricati.

4) PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda per partecipare al bando di concorso deve essere presentata compilando il modello appositamente predisposto, in distribuzione gratuita presso gli Uffici del Comune. Il richiedente deve dichiarare il possesso dei requisiti previsti, nonché l'eventuale sussistenza delle condizioni che danno diritto a punteggio.

La domanda, debitamente compilata e sottoscritta dal richiedente, deve essere spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con allegata copia del documento d'identità in corso di validità, ovvero presentata direttamente a questo Comune.

Il modello di domanda sono corredati da appositi allegati con tutte le informazioni e le istruzioni per una corretta compilazione.

L'Ufficio del Comune è a disposizione per coadiuvare il richiedente nella compilazione della domanda.

La domanda dovrà pervenire a questo Comune **entro il** _____; per le domande spedite a mezzo raccomandata A.R. farà fede il timbro postale di invio.

5) FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il competente ufficio comunale provvede all'istruttoria delle domande, attribuendo i relativi punteggi, sulla base delle condizioni soggettive ed oggettive previste dal Regolamento regionale n. 1 del 04.02.2014, modificato ed integrato con il Regolamento regionale n. 4 del 20.02.2018, e di quelle aggiuntive previste da questo Comune con proprio Regolamento n. del autocertificate dai partecipanti.

Il Regolamento comunale disciplina, altresì, l'iter procedurale per pervenire alla formazione della graduatoria, ivi compresi i tempi e le modalità di pubblicazione.

In ogni caso la graduatoria definitiva sarà approvata entro il termine massimo di novanta giorni dalla data di scadenza del presente bando e rimarrà in vigore per due anni dalla data della sua approvazione.

6) ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Le modalità e le procedure per la scelta dell'alloggio da parte del nucleo familiare assegnatario, la relativa consegna, l'eventuale rinuncia e i termini per l'occupazione sono stabilite nel Regolamento comunale.

7) CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione dovuto dagli assegnatari, commisurato al valore degli immobili e alla capacità economica dei nuclei familiari, è determinato sulla base delle modalità stabilite dall'art. 44 della legge regionale 28.11.2003 n. 23 e successive modifiche ed integrazioni.

Per quanto non citato nel presente bando vale quanto previsto dal Titolo IV della legge regionale 28.11.2003 n.23 e s.m.i., dal Regolamento regionale n. 1 del 04.02.2014, modificato ed integrato con il Regolamento regionale n. 4 del 20.02.2018, e da quello comunale, emanati ai sensi della stessa.

IL SINDACO